



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015."

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni

Repertorio atti n. *216/CSR* del 17 dicembre 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna sessione europea del 17 dicembre 2015:

VISTO l'articolo 29, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che dispone, con riferimento ai contenuti di cui al successivo articolo 30, comma 3, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come sostituito dall'articolo 29, comma 6, della citata legge n. 234/2012 il quale stabilisce che questa Conferenza esprima un parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea e che decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere;

VISTA la nota n. 10676 – DAGL/52344/10.3.1 del 7 dicembre 2015, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di disegno di legge indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, nella seduta del 4 dicembre 2015, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e inviato alle Regioni in data 11 dicembre 2015;

CONSIDERATO che ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 16 dicembre 2015 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso un parere favorevole sul disegno di legge con alcune richieste di emendamento all'articolo 21 con il quale viene modificato l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Dipartimento per le politiche europee hanno chiesto chiarimenti, riservandosi di far conoscere le proprie valutazioni in merito alle proposte regionali;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna sessione europea di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole in merito al provvedimento in esame condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti all'articolo 21 contenuti in un documento che è stato consegnato (All.A);


CONSIDERATO che il Governo, esaminata la proposta delle Regioni, ha presentato una riformulazione del citato articolo 21 che può trovare accoglimento (All.B);

CONSIDERATO, quindi, che le Regioni hanno espresso parere favorevole su detta proposta;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni, sullo schema di disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015", trasmesso, con nota n. 10676 - DAGL/52344/10.3.1 del 7 dicembre 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con l'accoglimento della proposta di modifica dell'articolo 21 nei termini di cui all'allegato documento (All. B) che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Nadeo



Il Presidente
Gianclaudio Bressa

HP.

17-12-2015



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/126/SRUE01/C3**

**PARERE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLO SCHEMA DI DISEGNO
DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2015**

Punto 1) Odg Conferenza Stato Regioni – Sessione Europea

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminato lo schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti all'articolo 21 dello stesso schema, riportati nella tabella allegata al presente documento.

Roma, 17 dicembre 2015

4

Allegato 1

Art. 45 Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato		
Testo vigente (articolo 45 – legge 234 del 2012)	Testo proposto dal Governo (art. 21 disegno di legge europea 2015)	Testo proposto dalle Regioni e dalle Province Autonome
<p>1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.</p>	<p>1. <i>Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. Quest'ultimo effettua un esame della completezza degli elementi contenuti nella notifica, senza pregiudizio alcuno della successiva valutazione della Commissione europea. Il successivo inoltro è effettuato conformemente alla normativa europea.</i></p> <p><i>1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza degli elementi contenuti nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente.</i></p>	<p>1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Quest'ultimo effettua un esame formale della completezza degli elementi contenuti nella notifica entro i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 3, senza pregiudizio alcuno della successiva valutazione della Commissione europea. Il ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.</p> <p>1-bis. Il comma 1 non si applica alle procedure di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva e non si applica agli Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza degli elementi contenuti nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente.</p>
<p>2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.</p>	<p><i>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, , da adottarsi di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, possono essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.</i></p>	<p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottarsi di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale <u>e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 281 del 1997</u>, possono essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.</p>

ART. 21

(Modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)

1. All'articolo 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee **attraverso il sistema di notificazione elettronica**. Quest'ultimo effettua un esame della completezza degli ~~elementi contenuti~~ **della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3 senza pregiudizio alcuno della successiva valutazione della Commissione europea**. Il successivo inoltro alla **stessa alla Commissione europea** è effettuato conformemente alla normativa europea.

1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza degli elementi contenuti nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere disciplinate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.**».

